

**inevidenza**

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

pag. 4

**inevidenza**

Imprese agricole: esonero contributivo dall'1 gennaio al 30 giugno 2020

pag. 5

**inevidenza**

Autotrasporto: Incentivi per la formazione professionale del settore


pag. 7

**inevidenza**

Potenziato il credito d'imposta formazione 4.0

pag. 8

# 110% SUPERBONUS



## SUPERBONUS 110%

### Online il sito per l'invio dei quesiti

È attivo un sito internet, voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato al Superbonus 110%, dove è possibile:

- reperire tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione,
- interpellare una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti) a cura dell'Agenzia delle Entrate e dell'ENEA, con la possibilità di inviare i propri quesiti.

Ricordiamo che l'incentivo, introdotto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") e creato al fine di rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (**Ecobonus**) o per quelli di adeguamento antisismico (**Sismabonus**) sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Visita il sito <http://www.governo.it/superbonus>

**inevidenza**

SUPERBONUS 110%. Online il sito per l'invio dei quesiti	pag.1
Servizio civile universale, pubblicato il bando	pag.3
Il nuovo Canale YouTube Legacoop Liguria Educational per la formazione	pag.3
Parte Garanzia Giovani in Liguria, con noi puoi cominciare da subito	pag.4
Bonus adeguamento ambienti di lavoro: istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione	pag.4
Imprese agricole: esonero contributivo dall'1 gennaio al 30 giugno 2020	pag.5
Legge di Bilancio 2021, novità che interessano le cooperative	pag.5
Bando per contributi agli investimenti produttivi per la Zona Franca Urbana di Genova	pag.6
Fisco e lavoro, il piano Covid per il 2021	pag.7
Autotrasporto: Incentivi per la formazione professionale del settore	pag.7
Potenziato il credito d'imposta formazione 4.0	pag.8
Bando Indennità conciliativa emergenza COVID	pag.8
Corrispettivi telematici, le verifiche strumentali della GdF	pag.9

**info lavoro**

Emergenza Covid-19. Comunicazione medico competente: sospeso per l'anno 2021 il termine di invio dati allegato 3b	pag.9
---	-------

**in scadenza**

PROSSIME SCADENZE	pag.10
-------------------	--------

**Redazione**

Barbara Esposto

**Segretaria di Redazione**

Elisabetta Dondero

**Progetto Grafico**

www.homeadv.it

**Fotografia**

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

**Convenzione  
UNIPOLIS & LEGACOOP**

**Nuovi sconti per te**



Per maggiori informazioni visita la pagina web:  
[www.convenzioni.unipol.it/Legacoop](http://www.convenzioni.unipol.it/Legacoop)

SEDI  
legacoop  
Liguria

**GENOVA**

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova  
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova  
tel. 010.572111  
fax 010.57211223

**SAVONA**

Comitato territoriale di Savona  
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona  
tel. 019.8386847  
fax 019.805753

**LA SPEZIA**

Comitato territoriale della Spezia  
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia  
tel. 0187.503170  
fax 0187.504395

**IMPERIA**

Comitato territoriale di Imperia  
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia  
tel. 0183.666165  
fax 0183.666277

## inevidenza

### Servizio civile universale, pubblicato il bando

È stato recentemente pubblicato il bando per il Servizio civile universale a disposizione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile ci sono 46.891 posti. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione ad uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all'estero fino alle ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DoL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo [domandaonline.serviziocivile.it](http://domandaonline.serviziocivile.it) dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione "Selezione volontari" del sito [serviziocivile.gov.it](http://serviziocivile.gov.it) ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Anche quest'anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato [scelgoilserviziocivile.gov.it](http://scelgoilserviziocivile.gov.it) che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Guarda lo spot promozionale al link:

<https://www.youtube.com/watch?v=uFQGpbFt2Ew>

Per la Liguria 5 le cooperative protagoniste:

- Il Biscione con il progetto "Includo dunque Sono";
- Cooperativa SABA con "Nessuno resta indietro";
- Cooperarci con "Educare Includendo";
- Cooperativa Il Faggio con il progetto "Riabilità e Azione";
- Cooperativa Cocea con "Oltre-Evergreen"

Per informazioni scrivere a [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)

Per candidarsi visitare il sito [www.legaliguria.coop](http://www.legaliguria.coop) e cliccare sul banner "servizio civile".

A cura di Dott.ssa Rosangela CONTE  
Promozione e formazione, CSR, legalità in impresa  
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria




  

Hai mai pensato al  
**SERVIZIO CIVILE?**  
2021

Parlane con noi!  
Puoi inviarci il tuo curriculum vitae  
e sarai ricontattato al più presto.

Se hai tra i 18 e 28 anni e ti vuoi avvicinare al mondo del sociale,  
ti proponiamo una esperienza di crescita e di competenze.

### Il nuovo Canale YouTube Legacoop Liguria Educational per la formazione



Iscriviti oggi al nuovo *You Tube Legacoop Liguria Educational*, troverai contenuti e video dei percorsi formativi per consiglieri di amministrazione e altri contributi.

Ecco gli obiettivi del nuovo Canale presentati dal presidente di Legacoop Liguria, Mattia Rossi, nell'intervista al link: <https://bit.ly/3rrs2pn>

Un unico contenitore dove inserire la formazione a tutti i livelli. Un Canale dove caricheremo webinar, formazione, comunicazioni su aggiornamenti normativi. Dove transiterà anche la nuova edizione del corso per consiglieri di amministrazione e startupper cooperativi Un nuovo modo di produrre contenuti realizzato da Legacoop Liguria con la collaborazione di Isforcoop.

Anche se non vogliamo perdere la possibilità di incontrare piccoli gruppi in presenza, l'uso corretto della tecnologia e della formazione a distanza permetterà di raggiungere un maggior numero di persone, senza spostamenti, senza costi aggiuntivi e senza una affannosa gestione del tempo.

Guarda il Canale al link:

<https://cutt.ly/jkkysEE>

Inizia a seguirci.

A cura di Dott.ssa Rosangela CONTE  
Promozione e formazione,  
CSR, legalità in impresa  
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

## Parte Garanzia Giovani in Liguria, con noi puoi cominciare da subito

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Prevede politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).

### Le misure presenti in NGGL:

- 1-A "Accoglienza e informazioni sul programma";
- 1-C "Orientamento specialistico o di II livello";
- 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo";
- 3 "Accompagnamento al lavoro";
- 5 "Tirocinio extra-curricolare";
- 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa".

### Destinatari:

i giovani Neet che hanno aderito al Programma sul portale regionale <https://adesione-yg.regione.liguria.it/igweb/welcome>

### Requisiti:

- 1. Avere un'età compresa tra i 15 ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della registrazione; (anche se i ns servizi sono erogati per chi ha fra i 18 e di 29 anni)
- 2. Essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii;
- 3. Non essere iscritti né frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- 4. Non essere iscritti né frequentare alcun corso di formazione, compreso il praticantato, nonché i corsi di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- 5. Non essere inseriti in percorsi di tirocinio in quanto misura formativa;
- 6. Non avere in corso lo svolgimento di un progetto di Servizio Civile regionale o nazionale.

A cura di Dott.ssa Rosangela CONTE  
Promozione e formazione, CSR, legalità in impresa  
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

## Bonus adeguamento ambienti di lavoro: istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione



Con la **risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo per l'utilizzo in compensazione**, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**.

Pertanto, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo**:

**- 6918 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.**

I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili entro il 31 maggio 2021.

Ricordiamo che l'art. 120, D.L. n. 34/2020 riconosce a determinati soggetti un credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro**, fino a un massimo di 80.000 euro, alle condizioni indicate dal medesimo art. 120.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, come modificato dal provvedimento dell'8 gennaio 2021, sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d'imposta.

Per scaricare il testo della risoluzione n. 2/E/2021 clicca qui:

<https://cutt.ly/zkjb4K>



UNIONE EUROPEA  
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

ANPAL  
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

REGIONE LIGURIA

garanzia giovani  
www.garanzigiovani.gov.it

**CERCHI UNA  
NUOVA OPPORTUNITÀ  
DI LAVORO?**

**HAI FRA I 18 E I 29 ANNI?**

**GARANZIA GIOVANI  
È IL PROGETTO CHE FA PER TE**

*Contattaci!*

**SFORCOOP**  **la Comunità onlus**

## Imprese agricole: esonero contributivo dall' 1 gennaio al 30 giugno 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021, il **decreto 10 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con cui si riconosce, a favore delle imprese appartenenti alle **filieri agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole**, l'**esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'**INPS** in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui: <https://tinyurl.com/y4ve9c6o>



## Legge di Bilancio 2021, novità che interessano le cooperative



La Legge di Bilancio, pubblicata il 30 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore **dal 1° gennaio 2021**.

Da un'analisi del testo di Legge (lo si precisa, non ancora definitivo) si segnalano alcune novità che, a parere dello scrivente studio, sono di interesse per le società/cooperative.

**Anzitutto, la Legge di Bilancio 2021 conferma la proroga del blocco dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 31 marzo 2021.** Proroga che, per l'intera durata della pandemia, ha avuto un andamento parallelo a quello della cassa integrazione.

Secondo infatti quanto stabilito dall'attuale testo di Legge, i datori di lavoro non potranno procedere fino alla prossima primavera:

- all'avvio della procedura di licenziamento collettivo per le aziende/cooperative che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni nell'unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia o quelle in CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria);
- all'avvio della procedura di licenziamento individuale;
- indipendentemente dal numero di dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro o per ragioni correlate alla produttività, organizzazione e funzionamento del lavoro.

**Restano inoltre sospese, sempre fino al termine del 31 marzo 2021, le procedure relative:**

- ai licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e tutte le comunicazioni del datore di lavoro concernenti l'avvio delle procedure di licenziamento per motivo oggettivo.

Si precisa inoltre che il divieto di licenziamento e delle procedure correlate non trova applicazione nei casi di cessazione definitiva dell'attività per la messa in liquidazione o fallimento dell'impresa/cooperativa, di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e per i lavoratori che aderiscono o hanno aderito alla NASPI.

Da ultimo si richiama l'attenzione su altre misure rilevanti indicate nell'attuale testo di Legge, ovvero quelle che prevedono:

- un esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età effettuate nel biennio 2021-2022 e la possibilità di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
- **l'esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne**, riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'agevolazione in questione è prevista in via sperimentale nel biennio 2021-22 e dovrà essere autorizzata dalla Commissione europea.

Alla luce di tutto quanto sopra, le società/cooperative dovranno quindi considerare quanto disposto dalla normativa (seppure, come già sopra specificato, non ancora definitiva) nelle scelte da operare a livello di organizzazione aziendale.

Nella speranza che detta nota risulti di interesse, lo scrivente studio, specializzato anche nell'ambito del diritto del lavoro, resta a disposizione per offrire la propria assistenza e consulenza legale sul punto.

A cura di Avv. Valentina Sandri  
Studio Legale Ivaldi

## Bando per contributi agli investimenti produttivi per la Zona Franca Urbana di Genova

Il Presidente della Regione Liguria, quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza nata a seguito del crollo del Ponte Morandi, con proprio Decreto ha approvato i criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione riconosciuta ex art. 8 bis D.L. 28 settembre 2018, n. 109 alle imprese ubicate al 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della Zona Franca Urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Le risorse disponibili ammontano a **5 milioni di euro**.



### Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), ubicate o insediate entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana, costituite e iscritte al Registro delle imprese, che esercitano un'attività economica ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1 del bando e che effettueranno investimenti ammissibili all'agevolazione nell'ambito della suddetta Zona.

### Iniziativa ammissibili

Gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese devono essere diretti:

- alla realizzazione di nuove unità produttive;
- all'ampliamento di unità produttive;
- alla diversificazione della produzione di unità produttive per ottenere nuovi prodotti aggiuntivi;
- al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di unità produttive;
- all'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato, a condizioni di mercato, da un acquirente che non ha relazioni con il venditore.

Gli investimenti realizzati da grandi imprese devono essere diretti

- alla realizzazione di nuove unità produttive;
- all'ampliamento e/o riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva (a tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe - codice numerico a 4 cifre - della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- all'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabi-

limento prima dell'acquisizione.

Le iniziative devono:

- essere avviate successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
- essere concluse entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi.
- essere dirette all'aumento dei livelli occupazionali dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, da realizzarsi nel periodo decorrente dalla data di avvio dell'investimento fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione della spesa. L'occupazione realizzata dovrà essere mantenuta almeno per 12 mesi successivi a far data dall'ultimazione dell'investimento. Non sono ammissibili iniziative che prevedano il mantenimento o un decremento del numero di addetti dell'unità produttiva oggetto dell'investimento.
- prevedere spese ammissibili agevolabili non inferiori a 300.000,00 euro.

### Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili;
- acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
- opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
- acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica e di programmi informatici dedicati all'utilizzo degli stessi;
- diritti di brevetti, licenze, know-how, nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile;
- per le sole piccole e medie imprese, prestazioni consulenziali e servizi specialistici, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per la definizione di piani aziendali i) per l'attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell'ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID - 19, ii) per l'introduzione o l'implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.) e iii) per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, compreso le spese di certificazione.

Le spese di acquisto di fabbricati già costruiti e per opere edili e impiantistiche di

cui alle lettere b) e c) sono ammesse nel limite massimo del 50% della spesa di investimento complessivo ammissibile.

#### Agevolazioni

L'agevolazione, il cui importo non può superare euro 1.000.000,00, è concessa nella forma di contributo a fondo perduto - in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria e all'ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento - nelle seguenti misure, espresse in percentuale della spesa ammessa:

Ubicazione unità locale interessata dall'investimento	Dimensione d'impresa		
	Piccola	Media	Grande
Area della zona franca ricadente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art.107 3 c) del TFUE	30%	20%	10%
Area della zona franca non ricadente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art.107 3 c) del TFUE	20%	10%	

#### Presentazione delle domande

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello che sarà reso disponibile presso la Camera di Commercio di Genova o sarà scaricabile dal sito web della Camera di Commercio di Genova [www.ge.camcom.gov.it/it](http://www.ge.camcom.gov.it/it) o della Regione Liguria [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it), compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta.

La domanda, in bollo, **deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2021** alla Camera di Commercio di Genova mediante spedizione a mezzo raccomandata postale (indirizzandola a Camera di Commercio di Genova Via Garibaldi, 4 - 16124 GENOVA) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzandola a [cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it)

Per maggiori informazioni consulta il bando al seguente link: <https://cutt.ly/3kjdFR>

## Fisco e lavoro, il piano Covid per il 2021

È stata pubblicata la L. 30.12.2020, n. 178, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in vigore dal 1.01.2021. Le novità sono diverse e toccano ambiti di ogni genere.

In materia fiscale è stato deciso di **confermare anche per la durata del 2021 "l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati"** che in principio era prevista solamente per il 2° semestre del 2020. È stata stabilita anche l'estensione, per ulteriori 5 periodi d'imposta dell'abbattimento della base imponibile fiscale del 50% per i **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la loro residenza in Italia prima del 2020 e che alla data del 31.12 risultino beneficiari del regime di favore ordinario. Per quanto riguarda le assunzioni, sono stati predisposti alcuni incentivi aggiuntivi ed incrementati alcuni di quelli già previsti; tra i nuovi introdotti troviamo un **esonero contributivo per l'assunzione di donne** in via sperimentale per il biennio 2021-2022. Tra gli incentivi già esistenti, possiamo notare la modifica per l'**incentivo all'occupazione giovanile**. Si tratta dello sgravio contributivo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato che passa da un massimo del 50% dei contributi versati dal datore di lavoro, ad un nuovo limite massimo pari al 100% degli stessi e il limite di età sale fino al 36° anno di età non compiuto (rispetto ai 35 previsti precedentemente).

È previsto, inoltre, un nuovo esonero contributivo per il **settore sportivo dilettantistico** e delle misure a sostegno del reddito giornalistico.

Per le Regioni collocate nel Sud Italia è stata approvata l'esenzione dell'esonero contributivo denominato "**decontribuzione Sud**".

In materia di lavoro, vista la proroga dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, è possibile effettuare, una sola volta, il **rinnovo o la proroga acausale di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato** per la durata massima di 12 mesi, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi.

Alle aziende in crisi potranno essere riconosciute le tanto attese **ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale** (Cigo, Cigd, Fis o FSBA) fino ad un massimo di 12 settimane da fruire in 2 diverse modalità:

- fino al 31.03 per i trattamenti di Cigo;
- fino al 30.06 per i trattamenti di Assegno ordinario e Cigd.

## Autotrasporto: Incentivi per la formazione professionale del settore

Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati **destinati complessivamente 5 milioni di euro agli incentivi per le attività di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto**.

Destinatari delle azioni di formazione professionale sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti siano inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni.

I corsi oggetto di finanziamento devono essere realizzati attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere e, considerando l'attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale.

L'attività formativa deve essere avviata **a partire dal 19 aprile 2021 e concludersi entro il 6 agosto 2021**.

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate **a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021**.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo differenti soglie che variano dai **15mila euro per le microimprese** (con meno di 10 occupati) **ai 200mila euro per le grandi imprese** (con 250 o più occupati).

Per saperne di più clicca qui: <https://cutt.ly/TkjQV9w>



## Potenziato il credito d'imposta formazione 4.0

La legge di Bilancio 2021 ha modificato la disciplina dei crediti d'imposta R&S, innovazione e formazione 4.0 previsti dall'art. 1, c. 198 e seguenti L. 160/2019. La **proroga degli incentivi per un altro biennio** (sino al 2022) è sicuramente la notizia più attesa e fornisce stabilità e certezza per un periodo di tempo sufficiente a programmare investimenti e attività. Per il credito R&S e innovazione sono aumentate le aliquote agevolative e l'importo massimo spettante a ciascuna impresa. Le nuove aliquote saranno:

- **ricerca e sviluppo**, nella misura del **20%** (prima era il 12%) dei costi, nel limite massimo di 4 milioni di Euro, non più 3;
- **innovazione tecnologica**, nella misura del **10%** (prima era il 6%) dei costi, nel limite massimo di 2 milioni, non più 1,5;
- **design e ideazione estetica**, nella misura del **10%** (prima era il 6%) dei costi, nel limite massimo di 2 milioni, non più 1,5;
- **innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi** o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, nella misura del **15%** (prima era il 10%) dei costi, nel limite massimo di 2 milioni, non più 1,5.

È previsto l'**obbligo di asseverazione della relazione tecnica** per le attività di R&S o innovazione svolte.

Lo stesso comma 1064, alle lett. i) e l), ha **potenziato il credito d'imposta per la formazione del personale** dipendente finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti del **Piano nazionale Impresa 4.0**. La misura, rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, si calcolava in percentuale unicamente sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore di formazione. In particolare, era riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La L. 178/2020 ha ampliato notevolmente i costi ammissibili al credito d'imposta **ammettendo tra i costi ammissibili** tutti quelli previsti dall'art. 31, c. 3, del Regolamento UE n. 651/2014 quali:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione;
- spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



## Bando Indennità conciliativa emergenza COVID



A partire dal 1 febbraio è attivo il Bando "Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19" che consente a ciascun lavoratore del settore Multiservizi iscritto a ONBSI di usufruire di un contributo solidale straordinario fino a un massimo di 200 euro.

Il Bando ha lo scopo di fornire, in questo momento di grave difficoltà, un supporto concreto alle lavoratrici e ai lavoratori nell'affrontare le esigenze della vita quotidiana. È possibile presentare la richiesta dell'Indennità Emergenziale Conciliativa COVID-19 per le spese dovute alla nascita di uno o più figli, per coprire i costi di materiali, mense e rette scolastiche, servizi di baby-sitting, assistenza familiare per anziani o non autosufficienti e molto altro.

Possono accedere al Bando, esclusivamente attraverso il Portale S.I.ONBSI, tutti i lavoratori iscritti a ONBSI in data 1° marzo 2020 che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 12 mesi e con un reddito ISEE 2019 inferiore a euro 15.000,00.

Scopri tutte le misure finanziate e i requisiti richiesti alla pagina: <https://cutt.ly/gkjWzfl>

## Corrispettivi telematici, le verifiche strumentali della GdF



Sono state fornite le principali istruzioni per l'esecuzione dei controlli strumentali sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015, corredandole del nuovo modello di processo verbale di constatazione che recepisce le nuove sanzioni e le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020). In particolare, la **sanzione** per ciascuna operazione è pari al **90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso**, ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis D.Lgs. 471/1997, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione o di memorizzazione e di trasmissione con dati errati e/o incompleti, con un minimo di € 500; in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici, laddove il corrispettivo **non risulti annotato nel registro di emergenza**, compresa la sanzione amministrativa per mancata e/o tempestiva richiesta di intervento in manutenzione o di verifica periodica degli strumenti tecnologici, di cui all'art. 2, c. 4 D.Lgs. 127/2015, l'importo varia da da 250 a 2.000 Euro.

A tali sanzioni si aggiungono quelle di **mancata emissione di scontrini e ricevute**, mentre per l'omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati non corretti o incompleti che non abbia inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo, la sanzione è applicata in misura fissa e risulta pari a 100 Euro, ai sensi dell'art. 11, c. 2-quinquies D.Lgs. 471/1997.

In caso di **omessa installazione degli apparecchi telematici** si rende applicabile una sanzione variabile da 1.000 a 4.000 Euro; per la **manomissione o l'alterazione dei registratori** e conseguente uso di detti strumenti non conformi, si rende applicabile una sanzione compresa tra 3.000 e 12.000 Euro, sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 11, c. 5-bis D.Lgs. 471/1997, con applicazione delle **sanzioni accessorie**, ai sensi dell'art. 12, cc. 2 e 3 D.Lgs. 471/1997, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri o di omessa installazione ovvero manomissione o alterazione dei registratori telematici.

Con la recente legge di Bilancio (L. 178/2020) è stato chiarito che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento fiscalmente valido deve essere eseguita **non oltre il momento di ultimazione dell'operazione** che corrisponde all'atto di consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.

Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale pagamento del prezzo, l' esercente deve memorizzare l'operazione ed emettere il documento fiscale con evidenza del **corrispettivo non riscosso** alla consegna, mentre al momento della ricezione del pagamento del corrispettivo non deve generare un nuovo documento commerciale, essendosi già in precedenza perfezionato il momento impositivo; sarà sufficiente l'emissione della sola quietanza.

Nel caso di una **prestazione di servizi**, invece, stante il fatto che il momento impositivo si realizza al momento del pagamento, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972, in caso di assenza di pagamento, sebbene l'imposta non risulti ancora esigibile, l'operazione deve essere **memorizzata con contestuale emissione di un documento commerciale** e con indicazione del corrispettivo non riscosso cui seguirà, al momento dell'incasso, la generazione di un nuovo ed ulteriore documento che dovrà richiamare gli elementi identificativi di quello già emesso e consegnato.

infolavoro

## Emergenza Covid-19 Comunicazione medico competente: sospeso per l'anno 2021 il termine di invio dati allegato 3b

L'INAIL, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale ha reso noto che, con **nota del 14 gennaio 2021, Prot. 1330**, il Ministero della Salute ha **sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre dell'anno, per l'invio tramite la piattaforma informatica INAIL "Comunicazione medico competente" dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2020.**

Ricordiamo secondo quanto disposto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di **rischio dei lavoratori**, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

La sospensione è concessa considerato il carico di lavoro dei medici competenti, delle difficoltà della situazione legata alla gestione della emergenza **Covid-19**, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica.

Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui: <https://cutt.ly/ckjEz48>

**Emergenza Covid – FILSE  
tutti i bandi della Regione Liguria**



<https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html>

**inscadenza**Pagina a cura di  
FINPRO Liguria srl**AREA CONTABILITÀ****8 Febbraio**

**Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**

Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'interessato che intende esercitare l'opposizione dovrà comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

**Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020**

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

**Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2019**

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2019, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

**15 Febbraio**

**Soggetti IVA: adempimenti contabili**

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea

documentazione effettuate nel mese solare precedente

**ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili**

Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente

**Esercenti commercio al minuto: adempimenti contabili**

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

**16 Febbraio**

**Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

**Contribuenti Iva trimestrali "speciali": versamento Iva 4° trimestre 2020**

Versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2019 dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72.

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente

**25 Febbraio**

**Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT**

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

**1 Marzo**

**Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare precedente**

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2019, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"

**Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all'anno precedente: a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991; b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605 del 1973

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alla previdenza complementare**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 versati alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno precedente per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell'art. 15, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese universitarie. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese

universitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti. Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari

**Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere indicati: a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta (c.d. CU) di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016

**Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono

essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini

**Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**

Comunicazione, riferita ai dati del 2018, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici)

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. Per ciascun soggetto erogante, deve essere comunicato l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

**Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per ciascuno iscritto è comunicato l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno scolastico di riferimento.

**Opposizione all'utilizzazione dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**

Scade il termine per poter esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

**Opposizione all'utilizzazione dei dati delle rette per la frequenza di asili nido sostenute nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**

Scade il termine per poter esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle rette per la frequenza di asili nido sostenute nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

#### AREA PAGHE

Per le scadenze del mese di febbraio riguardanti l'area PAGHE vi invitiamo a consultare il seguente link:

<https://all-in.seac.it/#/timetable>

## ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

**Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.**

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)



**ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE**

Fon.Coop

Cooperare è formare



info  **lega**  
legacoop LIGURIA